



**ASSOCIAZIONE CAMPERISTI
SVIZZERA ITALIANA**

STATUTO

Art. 1 NOME E SEDE

In data 15 maggio 2007 è costituita a Bellinzona l'associazione denominata "**CAMPERISTI SVIZZERA ITALIANA**" (in seguito CSI), ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice civile svizzero.
La sua sede legale è al domicilio del responsabile amministrativo.

Art. 2 SCOPI

Art 2.1 L'associazione CSI si prefigge i seguenti scopi:

- Promuovere lo sviluppo e l'utilizzo dei veicoli camper in Ticino. In particolare intende operare verso i pubblici poteri per ottenere un quadro istituzionale atto a favorire la creazione dei servizi pubblici necessari alla libera circolazione e la sosta dei veicoli camper;
- Offrire una piattaforma di comunicazione e d'informazione tramite il sito Web per camperisti e i membri di CSI;
- Coltivare il senso dell'amicizia e del cameratismo;
- Promuovere la collaborazione con altre organizzazioni aventi finalità e scopi che s'identifichino con quelli del presente statuto.

Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

Art. 3 MEMBRI E AMMISSIONI

Art 3.1 Ammissioni

L'associazione CSI comprende:

- membri attivi con diritto di voto;
- membri sostenitori;
- membri onorari

Le richieste d'ammissione vanno rivolte a un membro di comitato.

Art 3.2 Qualità di membro

La qualità di membro è conferita mediante il rilascio di una tessera di riconoscimento da parte del Comitato. I membri attivi acquisiscono tale qualità dopo il pagamento della tassa sociale per la stagione in corso. La qualità di membro si perde se non in regola con la tassa sociale entro 1° marzo di ogni anno.

Art. 4 CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA

L'appartenenza all'associazione CSI cessa per :

1. Dimissioni inoltrate dai membri entro il 31 dicembre dell'anno corso
2. Cancellazione dovuta al mancato pagamento tassa sociale (articolo 3.2)
3. Espulsione decisa dall'assemblea generale ai membri il cui comportamento danneggia gli interessi dell'associazione CSI. Il socio espulso non ha diritto alla restituzione della tassa sociale già versata.

Art. 5 QUOTE SOCIALI

La quota sociale annua dell'associazione CSI é fissata a fr. 50.- (cinquanta).

I membri onorari non sono tenuti a pagare la quota sociale.

Art. 6 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'associazione è composto cumulativamente:

- a) dalle quote sociali
- b) dagli utili d'esercizio riportati
- c) da donazioni, sponsorizzazioni e sovvenzioni o sussidi
- d) dai proventi di eventi particolari, feste, raduni e manifestazioni
- e) dall'inventario di beni mobili ed immobili

I soci non possono vantare nessun diritto sul patrimonio sociale

Art. 7 RESPONSABILITÀ

L'associazione CSI risponde nei confronti di terzi solo per il capitale sociale, ad esclusione di quello dei membri.

Responsabilità individuali dei membri o del comitato sono escluse.

Art. 8 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'associazione CSI sono:

- L'assemblea generale;
- Il comitato direttivo;
- I revisori dei conti

Art. 9 ASSEMBLEA GENERALE

Art 9.1 Genere

- 1 Hanno diritto di partecipare all'assemblea generale i membri dell'associazione CSI
- 2 L'assemblea generale può essere di carattere ordinario o straordinario.

Art 9.2 Convocazione assemblea generale ordinaria

- 1 L'assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato tramite posta elettronica a ogni membro attivo almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. L'assemblea generale ordinaria è tenuta a riunirsi almeno una volta l'anno.
- 2 Con la convocazione deve essere notificato anche l'ordine del giorno. Se all'ordine del giorno sono previste modifiche statutarie, le stesse devono essere comunicate per esteso.

Art 9.3 Convocazione assemblea generale straordinaria

L'assemblea generale straordinaria è convocata;

- dal comitato quando lo reputi necessario;
- su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri indirizzata al comitato tramite posta elettronica.

Art 9.4 Ordine del giorno

- 1 Unicamente le trattande all'ordine del giorno possono essere oggetto di decisione.

2 Ogni membro ha la facoltà di:

- proporre trattande alla fine dell'assemblea generale ordinaria, al capitolo "eventuali", tramite richiesta scritta al comitato al più tardi 10 giorni prima dell'assemblea.

Art 9.5 Diritto di voto

- 1 Tutti i membri attivi hanno ugual diritto di voto.
- 2 Il voto per procura, non è ammesso.

Art 9.6 Deliberazioni

- 1 Le deliberazioni avvengono per alzata di mano e sono prese a maggioranza semplice (metà più uno), riservato il caso in cui vi sia parità di voti: in tal evenienza decide il voto del presidente dell'associazione CSI.

Art 9.7 Competenze

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- delibera in merito alla modifica degli statuti;
- elegge e revoca i membri del comitato nonché dei revisori dei conti;
- approva i conti annuali ed il rapporto dei revisori;
- delibera in merito alle spese;
- decide sullo scioglimento dell'associazione CSI e alla liquidazione del patrimonio sociale (artt. 12 e 13).

Art. 10 COMITATO DIRETTIVO

Art 10.1 Genere

- 1 Il comitato è l'organo esecutivo dell'associazione.
- 2 Il comitato è composto da tre a sette membri nominati dall'assemblea generale, tra cui:
 - un presidente;
 - un vicepresidente;
 - un responsabile amministrativo;

- 3 Le candidature devono essere presentate al comitato mediante posta elettronica, indicando la carica che si desidera ricoprire all'interno del comitato.

Il comitato preavvisa le candidature e le sottopone all'assemblea generale alla trattanda "elezione del comitato" secondo il seguente ordine: nomina del presidente dell'associazione, del vicepresidente, del responsabile amministrativo e dei restanti membri.

Art 10.2 Durata delle cariche

- 1 I membri del comitato restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili.
- 2 Le dimissioni dall'appartenenza al comitato devono essere trasmesse al comitato, mediante posta elettronica, entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Il comitato sottopone le dimissioni all'assemblea generale alla trattanda "elezione del comitato". Il membro dimissionante resta in carica fino alla fine del mandato.

Art 10.3 Convocazione

- 1 Il comitato è convocato su richiesta singola d'ogni suo membro, quando è reputato necessario o gli affari lo richiedano.
- 2 Le convocazioni possono avvenire anche verbalmente.

Art 10.4 Procedura

- 1 Le riunioni del comitato sono dirette dal presidente.
- 2 Le riunioni del comitato e le relative decisioni devono essere verbalizzate fedelmente. Nel verbale sarà menzionato in particolare il nome dei membri di comitato presenti alla riunione e le decisioni assunte. Il verbale sarà redatto dal responsabile amministrativo.

Art 10.5 Deliberazioni

- 2 Tutti i membri del comitato hanno ugual diritto di voto, riservato il caso in cui vi sia parità di voti: in tal evenienza decide il voto del presidente dell'associazione CSI.

- 2 Perché il comitato possa validamente decidere, devono essere presenti almeno la maggioranza dei suoi membri (metà più 1).
- 3 Le decisioni avvengono per alzata di mano a maggioranza semplice dei voti validi emessi dai membri del comitato: il voto degli astenuti non è considerato.
- 4 Il voto per procura non è ammesso.

Art 10.6 Competenze

Il comitato ha le seguenti competenze:

- cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione;
- persegue gli scopi statutarî;
- convoca l'assemblea generale;
- rispetta le decisioni di propria competenza ed espleta quelle emanate dall'assemblea generale;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'assemblea generale;
- rappresenta l'associazione di fronte ad autorità e a terzi; unicamente la firma del presidente dell'associazione CSI, unitamente a quella di un altro membro di comitato, vincola l'associazione (firma collettiva a due)

Art 11. UFFICIO DI REVISIONE

Art 11.1 Genere

- 1 La commissione è composta di due membri nominati dall'assemblea generale.
- 2 Le candidature devono essere presentate durante l'assemblea generale alla trattanda "elezione dei revisori dei conti".

Art 11.2 Durata della carica

I revisori dei conti rimangono in carica per 2 anni.

Art 11.3 Competenze

L'ufficio di revisione ha le seguenti competenze:

- controlla che la gestione contabile dell'associazione sia mantenuta in modo

corretto, corredata dai documenti giustificativi;

- sottopone all'assemblea generale ordinaria, per l'approvazione, un rapporto sulla situazione finanziaria e sui conti d'esercizio presentati dal responsabile amministrativo. Una copia del menzionato rapporto annuale dovrà essere consegnata al comitato.

Art 12 SCIoglimento

L'associazione è sciolta;

- con deliberazione a maggioranza semplice dei soci presenti all'assemblea generale.

Art 13 LIQUIDAZIONE

Nel caso di scioglimento dell'associazione secondo i disposti dell'art. 12, il patrimonio sociale dovrà essere versato, secondo la decisione dell'assemblea generale e sentito il preavviso del comitato.


Art 14 FORO

In caso di controversie in merito al presente statuto e all'attività dell'associazione è stabilita la competenza del foro civile di Bellinzona.

Art 15 ENTRATA IN VIGORE

I presenti statuti sono stati approvati nell'ambito dell'assemblea generale costitutiva del 15 maggio 2007 e sono entrati in vigore in tale data.

Il presidente



Il resp. amministrativo

